



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 13 GENNAIO 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 12 Gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;

RECLAMO N. 46 della società U.S. PALMESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24.12.2008 (Ammenda di € 1600,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore SCOPELLITI Santo per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

La reclamante lamenta l'infondatezza degli addebiti mossi alla società ed al calciatore Scopelliti chiedendo un congruo ridimensionamento delle sanzioni irrogate ed in particolare l'annullamento della diffida del campo di gioco.

I fatti addebitati alla società Palmese vengono narrati dall'arbitro nonché dell'assistente arbitrale e dal commissario di campo in modo assolutamente preciso e circostanziato di talché non possono essere posti in dubbio.

Parimenti non censurabile appare la decisione del giudice di primo grado relativamente alla congruità della sanzione della diffida e dell'ammenda che sanzionano comportamenti oggettivamente da censurare.

Appare al contrario equo rimodulare la squalifica irrogata al calciatore Scopelliti che deve essere ridotta a tre giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore SCOPELLITI Santo a TRE giornate di gara;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 47 della società A.C. ROSSANO A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24.12.2008 (Ammenda di € 270,00, squalifica allenatore COSTANTINO Massimo fino al 01.02.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara Rossano - Comprensorio Capo Vaticano del 21.12.2008 risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito riportato:

- al 44° del II tempo, un sostenitore della società ospitante, aggrappatosi alla rete di recinzione in prossimità della quale stazionava il direttore di gara, lanciava uno sputo contro il suddetto ufficiale di gara, colpendolo sulla divisa;
- al 46° del II tempo, il direttore di gara allontanava dal terreno di gioco l'allenatore del Rossano, Costantino Francesco Massimo, poiché, per contestare una decisione tecnica assunta dal direttore di gara, entrava sul terreno di gioco e gli rivolgeva una frase irrispettosa;

Ritenuta congrua ed adeguata la sanzione inflitta alla società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di un proprio sostenitore, appare, invece, conforme a giustizia ridurre al 14.01.2009 la squalifica irrogata all'allenatore Costantino Francesco Massimo, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti ascritti;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, - riduce la squalifica all'allenatore COSTANTINO Massimo fino al 14 GENNAIO 2009; conferma nel resto;

Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 48 della società A.S.D. S.S. RENDE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24.12.2008 (Squalifica allenatore ACETO Antonio fino al 10.02.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dal rapporto di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che l'allenatore Aceto Antonio, a fine gara, calciava con forza il pallone colpendo alla nuca l'assistente n. 1 Sig. Morabito Antonio; considerato che la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 49 della società A.S.D. NUOVA CURINGA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 71 del 11.12.2008 (Squalifica allenatore SCARDAMAGLIA Giuseppe fino al 16.02.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare che:

- a. ai sensi e per gli effetti dell'art.34, comma 5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante;
- b. ai sensi dell'art.35 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro;

che dal rapporto dell'arbitro della gara Nuova Curinga - Nuova Filadelfia del 07.12.2008 risulta che:

- al 10° del II tempo, l'allenatore della Nuova Curinga, Scardamaglia Giuseppe, che era entrato sul terreno di gioco per protestare nei confronti dell'arbitro, afferrava quest'ultimo per il braccio dx e dopo averlo strattonato e spinto, gli rivolgeva un'espressione irrispettosa;

- a fine gara, mentre l'arbitro usciva dallo spogliatoio, lo Scardamaglia teneva un comportamento minaccioso verso lo stesso direttore di gara.

Il Giudice di I grado ha correttamente accertato i fatti. Tuttavia, in considerazione della natura e dell'entità dei fatti accaduti, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica al suddetto tesserato al 31.01.2009.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all'allenatore SCARDAMAGLIA Giuseppe fino al 31 GENNAIO 2009; disponendo, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 50 della società U.S.D. UESSE CATANZARO 1929

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 18.12.2008 (Inibizioni Sigg.ri DI MAIO Gioacchino e MARULLO Giovanni fino al 31.03.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dal rapporto di gara e dal relativo supplemento risulta in maniera chiara ed inequivoca che, a fine gara, il Presidente della Società UESSE CATANZARO 1929, Sig. Di Maio Gioacchino, ed il dirigente della stessa, Sig. Marullo Giovanni, tenevano un comportamento ingiurioso e minaccioso verso l'arbitro nonché offensivo nei confronti di Organi Federali;

considerato che le sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado appaiono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 51 della società G.S. TIME OUT RENDE CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24.12.2008 (Squalifica calciatore BENVENUTO Marco fino al 30.06.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dal rapporto di gara risulta che il calciatore Benvenuto Marco, durante la gara, teneva un comportamento minaccioso nei confronti di uno dei due arbitri nonché gli poggiava una mano sul viso tentando di colpirlo con uno schiaffo, non riuscendovi per l'intervento dei propri dirigenti;

considerato che la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado può essere rimodulata;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BENVENUTO Marco fino al 31 MAGGIO 2009; Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 53 della società U.S. LAUROPOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 24.12.2008 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA del campo, Penalizzazione di UN punto in classifica, Inibizione Sig. GRECO Gaetano fino al 24.12.2013, squalifiche calciatori ELIA Andrea e FASANELLA Eugenio fino al 24.12.2011).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

in via preliminare che, ai sensi dell'art.35 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro;
che dal rapporto dell'arbitro della gara Lauropoli - Juve Rossano del 21.12.2008 risulta, in maniera chiara ed inequivoca, quanto segue:

- al 38° del II tempo, il direttore di gara allontanava dal rettangolo di gioco il dirigente accompagnatore della Società Lauropoli, Greco Gaetano, resosi responsabile di un comportamento offensivo e minaccioso, con tentativo di aggressione, nei confronti dell'ufficiale di gara medesimo;
- al 39° del II tempo, il calciatore Elia Andrea del Lauropoli veniva espulso per aver protestato vivacemente nei confronti dell'arbitro, spintonandolo;
- al 40° del II tempo, il calciatore della medesima società, Fasanella Eugenio, veniva espulso per doppia ammonizione;
- a fine gara, il dirigente accompagnatore Greco Gaetano, citato poc'anzi, si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso e, dopo avergli stretto il collo con violenza, gli proferiva frasi offensive e minacciose, colpendolo con violenti schiaffi e calci che gli procuravano forti dolori;
- nel frattempo, sopraggiungeva il calciatore Fasanella Eugenio, menzionato precedentemente, il quale "cercando di camuffarsi indossando un giubbotto nero con il cappuccio", colpiva l'arbitro con violenti calci nelle gambe e con violenti pugni alla pancia ed al volto, minacciandolo;
- contemporaneamente, il calciatore Elia Andrea, indicato anch'egli in precedenza, si avvicinava al direttore di gara, aggredendolo con violenti calci nelle gambe e con violenti pugni al viso che gli provocavano un forte dolore ed, inoltre, lo minacciava. Il direttore di gara precisa espressamente che la violenza nei suoi confronti è stata perpetrata contemporaneamente dai tre soggetti suindicati;
- "successivamente sopraggiungeva sul posto il massaggiatore della Società Lauropoli, Battaglia Alfredo Angelo (che ricopre la carica di Presidente della società in questione), che faceva scudo col suo corpo per proteggere l'arbitro, riuscendo ad accompagnarlo nello spogliatoio: tuttavia, durante il tragitto, il direttore di gara veniva colpito nuovamente con pugni alla testa senza, tuttavia, riuscire ad individuare i responsabili;
- giunto negli spogliatoi, l'arbitro accusava "un forte mal di testa, un forte male all'orecchio, capogiri e un forte senso di nausea" e, pertanto, veniva accompagnato al Pronto Soccorso del P.O. di Castrovillari, laddove gli veniva diagnosticata una "cefalea post traumatica" con prognosi di gg.3 (come da certificato in atti).

A parere di questa Commissione è da considerarsi accertata sia la responsabilità della società reclamante (a titolo di responsabilità oggettiva) che del dirigente Greco Gaetano, tenuto conto che è stato proprio il dirigente accompagnatore a dare inizio agli atti di violenza nei confronti dell'arbitro, così come peraltro correttamente evidenziato dal Giudice suddetto nella propria decisione.

Tuttavia, appare conforme a giustizia, revocare la penalizzazione di un punto in considerazione dell'intervento del massaggiatore, Sig. Battaglia (che ricopre la carica di Presidente), in difesa del direttore di gara;

Per quanto concerne la posizione dei calciatori Elia e Fasanella, appare conforme a giustizia operare una riduzione della squalifica di entrambi fino al 24.06.2011.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:

- REVOCA il punto di penalizzazione inflitto alla società U.S. Lauropoli;
- riduce la squalifica al calciatore FASANELLA Eugenio fino al 24 GIUGNO 2011;
- riduce la squalifica al calciatore ELIA Andrea fino al 24 GIUGNO 2011;
- conferma nel resto.

Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 54 della società A.C. CAULONIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 10.12.2008 (inibizione Sig. DICHIARA Pietro fino al 18.02.2009, inibizione Sig. RIGGIO Cosimo fino al 11.01.2009, squalifica calciatore MORABITO Fabio per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore MICHELIZZI Vincenzo per QUATTRO gare effettive).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare che:

- c. ai sensi e per gli effetti dell'art.34, comma 5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante;
- d. ai sensi dell'art.35 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro;

che dal rapporto (con relativo supplemento) dell'arbitro della gara Presinaci - Caulonia 2006 del 07.12.2008, risulta che:

- al 41° del I tempo, in seguito alla rete segnata dal Presinaci, il dirigente accompagnatore del Caulonia 2006, Dichiara Pietro, entrava sul terreno di gioco, protestando con l'arbitro per una presunta irregolarità commessa dal Presinaci in occasione della segnatura;
- al 46° del I tempo, il calciatore Morabito Fabio del Caulonia 2006 veniva espulso in quanto, dopo avere contestato con veemenza una decisione adottata dal direttore di gara, proferiva nei confronti dello stesso frasi offensive e gravemente minacciose e, dopo avere subito il conseguente provvedimento di espulsione, tentava di aggredire l'arbitro non riuscendovi per il pronto intervento di alcuni compagni di squadra;
- in seguito, il dirigente Dichiara entrava nuovamente sul terreno di gioco minacciando ed offendendo l'arbitro e, dopo essere stato da questi allontanato, tentava di avvicinarsi al direttore di gara medesimo per colpirlo, non riuscendovi in quanto trattenuto dai calciatori del Presinaci; il Dichiara, inoltre, rimanendo nei pressi dell'area tecnica, continuava ad insultare l'arbitro;
- durante il II tempo, il Dichiara continuava a tenere un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara;
- al 46° del II tempo, il giocatore Michelizzi Vincenzo, capitano del Caulonia 2006, rivolgeva frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro, il quale veniva dapprima offeso e minacciato dai calciatori del Caulonia 2006 che si trovavano in panchina e di seguito veniva accerchiato e rincorso da tutti i calciatori della società suddetta;
- l'arbitro, costretto a dirigersi di corsa verso lo spogliatoio, sospendeva definitivamente la gara;
- successivamente Riggio Cosimo, che aveva svolto le funzioni di assistente di parte del Caulonia 2006, entrava nello spogliatoio arbitrale e, dopo aver gettato con foga la bandierina sulla scrivania, proferiva epiteti offensivi verso l'arbitro;
- pochi istanti dopo, entrava nello spogliatoio suddetto il più volte menzionato dirigente Dichiara che rivolgeva frasi offensive e minacciose al direttore di gara.

Le doglianze della reclamante vertono sulla posizione dei n.4 tesserati resisi responsabili dei fatti narrati in precedenza, sanzionati dal Giudice Sportivo Territoriale con i seguenti provvedimenti (cfr. C.U. n.29 del 10.12.2008 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia):

- 1) inibizione al dirigente Dichiara Pietro fino al 18.02.2009;
- 2) inibizione al dirigente Riggio Cosimo fino all'11.01.2009;
- 3) squalifica del calciatore Morabito Fabio per quattro gare effettive;
- 4) squalifica del calciatore Michelizzi Vincenzo, che svolgeva le funzioni di capitano, per quattro gare effettive;

Ritenuto, alla luce degli accadimenti narrati, che tutte le sanzioni suindicate debbano considerarsi conformi a giustizia;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino